

Codice A1816B

D.D. 28 maggio 2020, n. 1427

CNA620 - Pertinenza- Rinnovo concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN). Richiedente: Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino - Piasco (CN).



ATTO N. DD-A18 1427

DEL 28/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNA620 – Pertinenza- Rinnovo concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN). Richiedente: Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino - Piasco (CN).

Vista la domanda di rinnovo concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) presentata in data 08/10/2019, ns. prot. n. 44942/A1816A, dall'Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Preso atto della dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 25/09/2019, assunta a ns. protocollo n. 44942 del 08/10/2019 nella quale si conferma il mantenimento dello stato dei luoghi e preso atto della la visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dall'AIPO – Ufficio Operativo di Moncalieri (Fascicolo TO-8491) con nota assunta a ns. prot. n. 43041 del 14/06/2010;

Effettuata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Piasco (CN) dal 22/01/2020 al 06/02/2020 (ns. prot. 2460/A1816B del 21/01/2020), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte richiesta con ns, nota prot. n. 722 del 09/01/2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o

opposizioni né domande concorrenti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998; D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino - Piasco (CN), il rinnovo della concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 146,00 (centoquarantasei/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale – CNA620

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola Isaia Lorenzo e Stefanino con sede –
.....(.....) – P. IVA, nella persona del Sig.....
nato ail in qualità di Legale Rappresentate.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo concessione demaniale (Rep. N. 2203 del 21/01/2011) per mantenimento dell'occupazione area demaniale ad uso produttivo agricolo (sup. mq 4.600) in corrispondenza del Torrente Varaita in comune di Piasco (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con una pertinenza del Torrente Varaita di cui all'art. 1, viene rinnovata nei limiti e con le prescrizioni poste sulla base del parere favorevole espresso con nota assunta a ns. prot. n. 43041 del 14/06/2010 (Fascicolo TO8491) dall'A.I.P.O – Agenzia di Moncalieri, in qualità di Autorità Idraulica competente sul Torrente Varaita, allegato al presente disciplinare per farne parte integrante, al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare,

senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 146,00 . Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 292,00 **duecentonovantadue/00**). Si mantiene valido l'importo versato alla stipula del disciplinare Rep. n. 2203 in data 21/01/2011 pari ad € 268,00 e si prende atto dell'integrazione cauzione versata in sede di stipula del presente disciplinare pari ad € 24,00. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe